



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
**Divisione Vigilanza Distribuzione I**

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com)

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 26 ("Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia"), 27 ("Rispetto delle norme di interesse generale") e 305, commi 1 e 3 ("Attività abusivamente esercitata").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* in  
nome e per conto dell'impresa di assicurazione Berkshire Hathaway European Insurance DAC (di seguito BHEI), ha informato l'Istituto che la società era venuta a conoscenza della circolazione di alcuni documenti contraffatti presentati come bozze non sottoscritte di polizze fideiussorie italiane. Tali documenti riportavano

indebitamente il nome dell'impresa, un indirizzo errato, un capitale sociale non corretto, e facevano riferimento a un sito internet, [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com), non corrispondente a quello ufficiale dell'impresa;

- b) il sito [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com) fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i seguenti riferimenti: Berkshire Hathaway European Insurance DAC, 1 Grants Rows, Mount Street Lower, Gran Canal Dock (D02 HX96) Dublin, Ireland, Ivass Company Code n. 40970 - Fully Paid-Up Share Capital: €116,000,000, Authorized and regulated by the Central Bank of Ireland CBI Reference No.: C182407;
- c) dalle verifiche svolte nel Registro Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) dell'IVASS, i predetti riferimenti sono risultati riconducibili alla società per conto della quale l'Avv. David Marino ha dichiarato l'estraneità al sito [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com) ovvero alla Berkshire Hathaway European Insurance DAC (codice IVASS 40970, numero di registrazione II.01671), impresa di assicurazioni con sede legale in Irlanda, abilitata in Italia ad esercitare attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi da diversi Stati UE in vari Rami Danni, tra cui anche il Ramo 15 - Cauzione, senza, tuttavia, emettere polizze fideiussorie;
- d) con comunicato stampa del 26/09/2025, l'IVASS ha informato il pubblico che l'impresa Berkshire Hathaway European Insurance DAC era autorizzata ad operare in Italia sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, in diversi rami danni, tra cui il Ramo 15 – Cauzione, senza tuttavia emettere polizze fideiussorie. Nel medesimo comunicato stampa, si è altresì evidenziato che il sito <http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com> e l'indirizzo e-mail [info@berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](mailto:info@berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com) erano entrambi falsi e non riconducibili all'impresa;

- e) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito *www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com* è stato creato in data 24/07/2025; è stata individuata in Tucows la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), in Aruba S.p.A. la società *Registration Service Provider*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- f) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al *www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com*, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- g) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso ad Aruba S.p.A. una richiesta di informazioni sul sito *www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com*, chiedendo di conoscere i riferimenti del soggetto intestatario del dominio, entro il termine di 3 (tre) giorni;
- h) *omissis*, la società Aruba S.p.A. ha trasmesso all'Istituto i seguenti dati identificativi del *Registrant* del sito:
- omissis*
- i) dagli ulteriori accertamenti svolti sul RUI e sul portale del Registro delle Imprese, la società *omissis* non è risultata iscritta nel Registro ed è risultata inattiva dal 23 giugno 2025. A seguito delle verifiche svolte, è stato individuato il seguente indirizzo PEC: *omissis* ;
- j) con riferimento al rappresentante legale della suddetta società, *omissis*, è stata rilevata una precedente iscrizione nel RUI con numero di matricola *omissis* antecedente alla cancellazione dal Registro *omissis* ;

k) con nota *omissis*, IVASS ha richiesto alla società *omissis* e al suo rappresentante legale, *omissis*, informazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com), assegnando tre (3) giorni per fornire una risposta;

l) *omissis*, il sig. *omissis* ha fornito riscontro alla richiesta dell'IVASS, dichiarando di non aver mai registrato né posseduto alcun sito web, né di aver autorizzato terzi a farlo in suo nome.

*omissis*

Nella medesima comunicazione lo stesso ha infine precisato che la società *omissis* risulta attualmente inattiva, senza alcuna operatività contabile o gestionale;

m) il sito *internet* [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com) non è riconducibile ad alcuna impresa di assicurazione registrata nel già menzionato Registro Imprese e Gruppi Assicurativi dell'IVASS (RIGA) e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività assicurativa costituisce un'attività riservata - oltre che alle imprese italiane autorizzate dall'IVASS - alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento ed iscritte nel Registro Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com) non è riconducibile a nessuna impresa registrata in RIGA, e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi assicurativi nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

#### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* [www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com](http://www.berkshirehathawayeuropeaninsurancedac.com).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
MADDALENA RABITTI

